



Titolo

Processo sportivo in genere – sospensione del procedimento – art. 39, comma 7, CGS CONI – art. 111 CGS FIGC – pendenza di procedimento penale – non è causa di sospensione

Descrizione

L'articolo 39 del Codice della Giustizia Sportiva del Coni, all'articolo 39, evidenzia che, salve eccezioni tassativamente individuate, gli organi di giustizia sportiva "...conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso" (cfr. comma 6). Il successivo comma 7 prevede poi che "In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria". Le suddette disposizioni risultano oggi replicate all'articolo 111 del nuovo Codice della Giustizia Sportiva della FIGC. È di tutta evidenza, alla stregua del chiaro significato letterale delle disposizioni sopra richiamate, come la mera pendenza di un procedimento penale, nemmeno approdato alla fase processuale, non possa costituire valida causa di giustificazione della richiesta di sospensione.

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 22/CFA/2019-2020/E

Presidente

Mazzoni

Relatore

Maiello

Riferimenti normativi

art. 39, comma 7, CGS CONI; art. 111 CGS

Provvedimenti

SEZ III - DECISIONE N. 0022/CFA del 25 novembre 2019 – (PROCURA FEDERALE INTERREGIONALE/PINTO ANDREA) n. 37/2019 – 2020 Registro Reclami